



Statuto FIBA

Art. 1

Composizione e sede

La *FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE BALNEARI (FIBA)* con sede in Roma, Via Nazionale n. 60, è l'Associazione che Confesercenti ha promosso ed organizzato sindacalmente, che opera senza fini di lucro e rappresenta le imprese turistiche balneari dei concessionari demaniali, esercenti stabilimenti balneari.

Art. 2

Articolazione territoriale

Il sistema organizzativo della Federazione è articolato, a livello territoriale, in:

- ? FIBA Regionali;
- ? FIBA Provinciali;

Le associazioni regionali hanno il compito di elaborare e dirigere a livello regionale la politica sindacale della Federazione decidendo l'attuazione delle iniziative locali e coordinando l'attività delle associazioni provinciali di propria competenza.

Le associazioni provinciali dirigono l'organizzazione di base per l'attuazione delle iniziative deliberate dalla Federazione Nazionale e dalle rispettive associazioni regionali, elaborando la politica sindacale a livello provinciale e coordinando l'attività sindacale in ogni campo.

Art. 3

Scopi

La FIBA è una organizzazione sindacalmente e politicamente autonoma, indipendente ed apartitica. Essa persegue i seguenti scopi:

- a) assumere la difesa della categoria e svolgere attività di assistenza sindacale a favore dei Soci;
- b) esaminare e risolvere i problemi di interesse generale e particolare della categoria ad essa demandati dai Soci;
- c) assumere la rappresentanza ufficiale della categoria di fronte a qualsiasi autorità, ente o persona;
- d) tenere costantemente informati i Soci sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
- e) svolgere qualsiasi azione rivolta al potenziamento ed allo sviluppo del turismo balneare;

- f) svolgere, nell'interesse comune di tutti Soci, quegli altri compiti dei quali sia investita per legge o per disposizioni amministrative;

- g) stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale dei Soci, promuovere nel suo seno opera di proselitismo nonché la costituzione di Associazioni periferiche di categoria;
- h) coordinare, nell'interesse generale della categoria, le attività che i Soci svolgono nell'ambito territoriale;
- i) promuovere accordi di carattere commerciale e di marketing con aziende fornitrici nell'interesse delle Federazioni territoriali e dei singoli imprenditori associati.

Art. 4

Ammissioni

Possono chiedere di aderire alla FIBA organizzazioni di imprese di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica del presente Statuto.

L'ammissione dei soci alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confesercenti.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni simili aventi finalità convergenti con la FIBA, di intesa con la Confesercenti Nazionale.

Art. 5

Organi

Sono organi della FIBA Nazionale:

- a. l'Assemblea;
- b. la Presidenza;
- c. la Giunta;
- d. il Presidente;
- e. il Collegio di Garanzia.

Art. 6

Sistema elettorale

Tutte le cariche statutarie sono elettive.

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;

- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati:

- ? da almeno 3 organizzazioni regionali;
- ? ovvero 15 organizzazioni provinciali, appartenenti ad almeno tre Regioni;
- ? ovvero dal 20% dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

- b) La Presidenza Nazionale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è formata da almeno il 70% di imprenditori;
- e) La Giunta Nazionale e il/i Vice Presidente/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza Nazionale;
- d) Il Direttore è nominato, con votazione palese, dalla Giunta Nazionale.

Art. 7

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico generale della Federazione.

È costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore, e da altri rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa.

Il membro dell'Assemblea Nazionale che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Nazionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea Nazionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla FIBA, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea Nazionale deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea Nazionale:

- a. fissa le direttive per l'attuazione della politica della Federazione;
- b. approva le modifiche dello Statuto;
- c. valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni, valuta e controlla l'operato degli organi;
- d. decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Presidente Nazionale con avviso scritto, almeno 15 giorni prima della sua data. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.

Art. 8

Assemblea in sede elettiva

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea in sede Elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'organo stesso.

L'Assemblea in sede elettiva:

- elegge il Presidente Nazionale;
- elegge la Presidenza Nazionale;

- elegge il Collegio di Garanzia;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- delibera lo scioglimento della Federazione con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 9

Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente.

Nell'ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica. Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza.

Art. 10

Funzioni della Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale:

- elegge, nel suo seno, i Vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente, in tale indicazione, terrà conto di una adeguata presenza dei dirigenti delle organizzazioni territoriali;
- decide, di intesa con la Confesercenti, lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni territoriali e la nomina del Commissario, ratifica i provvedimenti di sua competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- decide, di intesa con la Confesercenti, l'estromissione delle associazioni territoriali dalla Associazione, ratifica i provvedimenti di sua competenza, assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.

Art. 11

Giunta Nazionale

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.

E' composta dal Presidente, dal Direttore, dai Vice Presidenti e da altri membri.
La Giunta è convocata dal Presidente.
La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.
Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Nazionale.

Art. 12

Funzioni della Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale:

- nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore;
- approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;

- nomina e revoca, di intesa con la Confesercenti, i rappresentanti della Federazione negli enti a carattere nazionale e internazionale;
- definisce la struttura operativa della Federazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Nazionale;
- coordina e verifica le attività delle associazioni territoriali;
- dispone, in via di urgenza, di intesa con la Confesercenti, il commissariamento o l'estromissione delle organizzazioni territoriali. Il provvedimento deve essere ratificato dalla Presidenza nella prima riunione utile successiva al commissariamento;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 13

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica della Federazione e di indirizzo della struttura. Sottoscrive, in nome e per conto della Federazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente Nazionale è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea, la Presidenza e la Giunta.

Il Presidente Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vice Presidenti o a un membro della Presidenza o della Giunta.

Spettano al Presidente Nazionale o ad un suo delegato i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 14

Vice Presidenti

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente Nazionale, svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercitano, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Federazione.

I Vice Presidenti possono, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente, su ambiti particolari di attività.

Art. 15

Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività della Federazione. E' responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Propone alla Giunta l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura associativa.

Art. 16

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da 3 a 5 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Nazionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso organo Collegiale.

Il Collegio decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Federazione, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

Il Collegio decide sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali.

Art. 17

Quote

Le imprese associate sono tenute a versare alla Federazione la quota o contributo associativo annuale, così come previsto dallo Statuto nazionale Confesercenti.

L'entità del contributo o quota associativa è determinata, annualmente, dalla Presidenza nazionale della Confesercenti.

Art. 18

Patrimonio

Il fondo della FIBA è costituito dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione, dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo e da proventi da accordi e sponsorizzazioni di carattere commerciale.

Art. 19

Doveri dell' Associato

L'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Federazione;
- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Federazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statuari della Confesercenti.

Art. 20

Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;
- e) per morosità in particolare; il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dalla Federazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 21

Disposizioni disciplinari

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Federazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;

- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento.

A tal fine, precise norme procedurali sono dettate dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Art. 22

Trasparenza

I rappresentanti delle associazioni territoriali hanno facoltà di accesso a tutta la documentazione della Federazione.

Art. 23

Tutela del nome

Nel caso in cui il nome FIBA venga utilizzato da organizzazioni estranee, la Federazione Nazionale, di intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni per la tutela del nome.

Il nome Confesercenti è di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale, e può essere utilizzato da FIBA secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 24

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti ed al relativo Regolamento attuativo.

Art. 25

Entrata in vigore

Il presente statuto viene approvato nel corso della Assemblea della Federazione, svolta a Roma il 13 aprile 2006.

È abrogato il precedente Statuto FIBA Nazionale. Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente della FIBA nelle forme di legge, presso uno studio notarile.